



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Deliberazione N. 203 del 30/05/2017

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: Rinnovo convenzione con la Roberto Capitelli s.r.l. marchio Mitsubishi Motors, per consulenze in sorveglianza sanitaria.

Oggetto: Rinnovo convenzione con la Roberto Capitelli s.r.l. marchio Mitsubishi Motors, per consulenze in sorveglianza sanitaria.

IL DIRETTORE *ad interim* U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che

- con deliberazione n° 123 del 12/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata stipulata convenzione con la ditta *Roberto Capitelli s.r.l.* – marchio *Chevrolet*, per l'effettuazione di consulenze in sorveglianza sanitaria da espletarsi mediante il dr. Giovanni Rossi, *Medico Competente* di questa Azienda;
- che il predetto accordo aveva efficacia annuale, con decorrenza dal 01/03/2013 e fino al 28/02/2014;
- la predetta società, avente, ad oggi, marchio *Mitsubishi Motors*, con nota del 12/05/2017, acquisita al prot. n. 10391/E del 16/05/2017, ha chiesto la stipula di un nuovo patto convenzionale;
- le consulenze di cui sopra, verranno effettuate dal dott. Giovanni Rossi, quale *Medico Competente* di questa amministrazione, il quale ha manifestato l'assenso all'attuazione del rapporto collaborativo per l'importo complessivo annuo di € 1.600,00 lorde;

Visto

il *nulla osta* del Direttore sanitario aziendale, dott. Giulio Liberatore;

Letto

lo schema di convenzione;

Ritenuto

di poter procedere alla stipula della convenzione di cui trattasi, per la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto convenzionale;

Precisato che

- l'attività di consulenza, in premessa descritta, sarà espletata in conformità del regolamento A.L.P.I. aziendale vigente;
- dal compenso stabilito per tale attività, l'Azienda tratterrà quanto previsto dal regime dell'A.L.P.I. "*allargata*", come stabilito dagli artt. 8 e 9 del predetto regolamento;
- copie degli atti elencati fino al punto precedente sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

P R O P O N E

1. di accogliere la richiesta *Roberto Capitelli s.r.l.* – marchio *Mitsubishi Motors*;
2. di stabilire che l'importo spettante al *Medico Competente* per le consulenze espletate sarà € 1.600,00 (milleseicento/00) annue lorde;
3. di precisare che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione ed avrà durata annuale;
4. di precisare, inoltre, che l'attività di consulenza in premessa descritta sarà espletata in conformità del regolamento A.L.P.I. aziendale vigente e dal compenso stabilito per tale attività l'Azienda tratterrà quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del predetto dispositivo;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla predetta impresa automobilistica;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Economico Finanziaria e P.E., Controllo di Gestione, al N.O.C., al Responsabile A.L.P.I. ed al dr. Giovanni Rossi;
7. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

L'estensore
dr. Pasquale Cecere

IL DIRETTORE *ad interim*
U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
dott. comm. avv. Eduardo Chianese

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
DI CASERTA

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giulio Liberatore

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02/03/2017, ex art.3, co 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.)

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore *ad interim* dell'U.O.C. Affari Generali e Legali;
- Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

di prendere atto della suestesa proposta di deliberazione e del parere favorevole espresso e, conseguentemente, per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. **ACCOGLIERE** la richiesta *Roberto Capitelli s.r.l.* – marchio *Mitsubishi Motors*;
2. **STABILIRE** che l'importo spettante al *Medico Competente* per le consulenze espletate sarà € 1.600,00 (milleseicento/00) annue lorde;
3. **PRECISARE** che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione ed avrà durata annuale;
4. **PRECISARE**, inoltre, che l'attività di consulenza in premessa descritta sarà espletata in conformità del regolamento A.L.P.I. aziendale vigente e dal compenso stabilito per tale attività l'Azienda tratterà quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del predetto dispositivo;
5. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla predetta impresa automobilistica;
6. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Economico Finanziaria e P.E., Controllo di Gestione, al N.O.C., al Responsabile A.L.P.I. ed al dr. Giovanni Rossi;
7. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Avv. Giovanni De Masi

CONVENZIONE PER SORVEGLIANZA SANITARIA

T R A

L'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, di seguito denominata "A.O.", in persona del Direttore Generale f.f., avv. Giovanni De Masi, domiciliato per la carica presso la sede dell'A.O., sita in via Tescione, trav. Palasciano s.n.c. 81100 Caserta, Partita Iva n. 02201130610;

E

La Roberto Capitelli s.r.l. in persona dell'Amministratore dr.ssa Isabella Capitelli, di seguito denominato "datore di lavoro", con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE), in via Galatina Est, 240 partita I.V.A. n. 01729540615;

Premesso

che il datore di lavoro, ha richiesto all'A.O. la designazione di un sanitario quale medico competente, per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, prevista dal D.lgs. 9/04/2008 n.81 integrato e modificato dal D.lgs. 3/08/2009 n. 106, da effettuarsi presso gli ambienti di lavoro del richiedente;

che l'A.O., avendo nel proprio organico dirigenti medici che hanno optato per l'attività intramoenia ed in possesso dei titoli richiesti dalla legge e/o autorizzati allo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, si è resa disponibile a tale designazione;

che l'attività richiesta è regolata dall'art. 58 del vigente CCNL, quadriennio 1998-2001, della Dirigenza Medica e Veterinaria che la qualifica come particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art.55, lett.c), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio e regolamenta i casi e le modalità con cui la stessa deve esplicarsi;

Dato atto

del parere favorevole, espresso dal Direttore Sanitario dell'A.O., allo svolgimento dell'incarico di medico competente da parte del dott. Giovanni Rossi, ai sensi della normativa vigente e del regolamento aziendale;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art.1) la narrativa è patto ed abbiassi per integralmente trascritta e riportata;

Art.2) l'A.O., autorizza il proprio dirigente medico **dott. Giovanni Rossi, nato il 18.04.1958, matricola 201183**, a svolgere la sorveglianza sanitaria presso le strutture del datore di lavoro. Detto medico competente effettuerà tutte le prestazioni necessarie e prescritte dagli articoli 25 e 41 del D.lgs. 81/08 integrato e modificato dal D. lgs. n. 106/09, che di seguito si riassumono:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- f) collabora con il datore di lavoro e con servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazioni nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- g) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Dl. gs. n. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- h) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- i) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- j) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della

medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

- k) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- l) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- m) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- n) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dell'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- o) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria

Art. 3) Il datore di lavoro, a sua volta, si impegna:

- a) ad incaricare un proprio dipendente per i rapporti con il medico competente; tale incaricato avrà la responsabilità dei rapporti tra il medico ed il datore di lavoro in sede referente e non decisionale;
- b) a fare in modo, sotto la propria responsabilità, che i dipendenti chiamati a visita, si presentino puntualmente alla convocazione;
- c) a fornire al medico competente tutte le informazioni previste dalla legislazione vigente ed indispensabili all'esercizio delle proprie funzioni;
- d) alla raccolta del consenso dell'interessato per il trattamento dei dati personali, da parte del medico competente, ai sensi della legge n. 675/96 e n.81/2008.

Art. 4) Per l'attività professionale elencata al precedente art. 2), sono richieste sedici ore di consulenza annue di medico competente e si applica la tariffa omnicomprensiva di €. 1.600,00 (milleseicento/00) lorde, che dovrà affluire entro 30 gg. dalla ricezione della relativa fattura, al Servizio Funzioni Economiche e Finanziarie dell'A.O., ai fini dei successivi adempimenti di ripartizione, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni vigenti. Detto pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario specificando gli estremi della fattura.

Art. 5) Il presente contratto, da registrarsi in caso d'uso e a spese della parte richiedente, ha la durata di un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno fatta salva la possibilità per le parti, anche in forma unilaterale, di procedere a disdetta da comunicare all'altra parte tramite lettera raccomandata A.R. da inviare almeno trenta giorni prima della scadenza.

Art. 6) Per eventuali controversie, discendenti dall'esecuzione o interpretazione della presente convenzione e non bonariamente componibili sarà competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

Caserta,

Santa Maria Capua Vetere,

Azienda Ospedaliera di Caserta
Il Direttore Generale f.f.
avv. Giovanni De Masi

Roberto Capitelli s.r.l.
L'Amministratore
dr.ssa Isabella Capitelli



Roberto Capitelli s.r.l

Concessionario MITSUBISHI

Via Galatina Est, 240 - 81055 S. Maria C.V. (CE)

Tel. +39 0823 810048 - +39 0823 810053

P.IVA 01729540615 - e-mail: info@capitelli.it

A.O.D. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0010391/E Data: 16/05/2017 09:17
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



Azienda Ospedaliera di Caserta

Al Direttore dell' u.o. Affari Generali e Legali

Oggetto: rinnovo convenzione medico competente dott. Giovanni Rossi

Con la presente si chiede il rinnovo della convenzione di medico competente col dott. Giovanni Rossi già approvata con delibera n. 123 del 12.02.2013.

Si fa presente che il numero di lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria attualmente è di 20 dipendenti di cui 5 amministrativi (visita biennale) e 15 operai (5 visite biennali e 10 visite annuali). In attesa di sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Caserta 12.05.2017

Il datore di lavoro

ROBERTO CAPITELLI S.r.l.
L'AMMINISTRATORE
(D.ssa Sabina Capitelli)

direzione sanitaria

Da: convenzioni@ospedalecasertapec.it
Inviato: mercoledì 17 maggio 2017 14:38
A: Direzione Sanitaria
Oggetto: stipula convenzione con la R. Capitelli srl per attività di sorveglianza sanitaria
Allegati: doc06346520170517144455.pdf

Egr. sig. Direttore Sanitario

In allegato, istanza della *R. Capitelli srl* con la quale si chiede il rinnovo della convenzione per attività di medico competente.
Si invita, pertanto, ad esprimere parere in merito.
Distinti saluti.

*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
via Palasciano s.n. 81100 CASERTA
U.O.C. Affari generali e legali
Settore Convenzioni
tel. 0823232522
convenzioni@ospedalecasertapec.it*

Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola (ed eventualmente i suoi allegati) Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.


AZIENDA OSPEDALIERA
Sant'Anna e Sebastiano Caserta
Direttore Sanitario
Dr. Giulio Liberatore



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Deliberazione N. 203 del 30/05/2017

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: Rinnovo convenzione con la Roberto Capitelli s.r.l. marchio Mitsubishi Motors, per consulenze in sorveglianza sanitaria.

In pubblicazione dal 30/05/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Eduardo Chianese**

Redatto da

Pasquale Cecere

Elenco firmatari

Giovanni De Masi - DIREZIONE GENERALE

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Giulio Liberatore - DIREZIONE SANITARIA

Giovanni De Masi - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta